



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone di concessione
per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

Articolo 3 – Classificazione del Comune e suddivisione in zone del territorio comunale

Articolo 4 – Tariffa standard annua e giornaliera del canone

Articolo 5 – Dichiarazione

Articolo 6 – Soggetti obbligati al pagamento

Articolo 7 – Funzionario Responsabile

CAPO II – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 8 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 9 – Presupposto del Canone

Articolo 10 – Tipologia degli impianti pubblicitaria

Articolo 11 – Autorizzazioni

Articolo 12 – Obblighi del titolare dell'impianto

Articolo 13 – Validità, rinnovo, disdetta e revoca dell'autorizzazione

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 15 – Rimozione della pubblicità

Articolo 16 – Divieti e limitazioni

Articolo 17 – Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 19 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Articolo 20 - Maggiorazioni

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 – Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con particolari tipologia

Articolo 23 – Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con veicoli in genere

Articolo 24 – Esenzioni

Articolo 25 – Modalità e termini per il pagamento del canone

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 29 – Determinazione del canone sulle
pubbliche affissioni

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 31 - Riduzioni

Articolo 32 - Esenzioni

Articolo 33 – Versamento del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 34 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

Articolo 36 – Presupposto del canone

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

Articolo 38 - Occupazioni occasionali

Articolo 39 – Occupazioni abusive

Articolo 40 – Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 41 – Istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

Articolo 42 – Atto di concessione

Articolo 43 – Obblighi del concessionario

Articolo 44 – Titolarità della concessione e subentro

Articolo 45 – Annullamento, revoca, decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 46 - Rinnovo della concessione

Articolo 47 – Determinazione del canone per l'occupazione

Articolo 48 – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 49 – Commisurazione del canone per occupazioni particolari: occupazioni la cui superficie eccede i 1000 metri quadrati

Articolo 50 - Esenzioni

Articolo 51 – Versamento del canone

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI

Articolo 52 – Disposizioni generali

Articolo 53 – Presupposto del canone

Articolo 54 – Soggetto obbligato al pagamento

Articolo 55 – Tipologia delle occupazioni e durata

Articolo 56 – Rilascio della concessione e della relativa autorizzazione

Articolo 57 – Criteri per la determinazione del canone

Articolo 58 – Occupazioni abusive

Articolo 59 – Modalità e termini di versamento del canone

CAPO VI - ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 60 - Accertamento

Articolo 61 - Indennità e sanzioni per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

Articolo 62 - Riscossione coattiva

Articolo 63 - Interessi

Articolo 64 - Rimborsi

Articolo 65 - Contenzioso

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 66 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" e il "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", nel prosieguo "Canone mercatale", istituiti ai sensi dei commi da 816 a 847, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti.
3. Il Canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per i mercati e le esposizioni pubblicitarie, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Larciano, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di uso pubblico.
5. Il regolamento disciplina i criteri generali per la determinazione e applicazione dei canoni, anche in base alla suddivisione del territorio comunale in zone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinati le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva dei canoni, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni e indennità da applicare in caso di occupazioni od esposizioni pubblicitarie realizzate abusivamente.
6. Il regolamento disciplina, altresì, le pubbliche affissioni.
7. Trova applicazione il Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 29/11/2010, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) con il termine "concessione" o "autorizzazione", si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche

come definiti dalla lett. c) del presente articolo, a prescindere che sia dovuto o meno un canone;

b) con il termine "occupazione" od "occupare", si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti dalla lett. c) del presente articolo, da parte di soggetti interessati per attività soggette ad autorizzazione/concessione comunale;

c) con i termini "suolo pubblico", "area pubblica" o "spazio pubblico", comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico;

d) con il termine "canone" si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione o di fatto, suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti dalla lett. c) del presente articolo;

e) con il termine "concessionario" si intende il soggetto giuridico titolare della concessione per l'occupazione;

f) per "Autorità competente" o "Servizio competente" o "Gestore" si intende il soggetto giuridico titolare della gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale indisponibile e disponibile.

g) per "mercato" si intende l'area così come definita dalla Legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 e ss.mm.ii.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Qualora la natura, la modalità, la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Il Comune non si riterrà responsabile di eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

8. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone del territorio comunale

1. Ai fini dell'individuazione della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera il Comune di Larciano, in base alla popolazione residente, pari a 6.918 abitanti al 31 dicembre 2019, si colloca nella fascia inferiore a 10.000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti 2 categorie individuate nella tabella allegata al presente Regolamento:

Categoria I: strade, spazi e aree pubbliche nella zona ricompresa all'interno dei centri abitati di Larciano;

Categoria II: strade, spazi e aree pubbliche, con esclusione di quelle di cui sopra, del restante territorio comunale.

Il tutto in conformità all'allegato elenco delle strade appartenenti ad ogni categoria.

Ai fini della determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari il territorio comunale è ricompreso in un'unica categoria.

Articolo 4 - Tariffa standard annua e giornaliera del canone

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base alla quale si applica il canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, nel caso la fattispecie si protragga per l'intero anno solare, è quella prevista dal comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Larciano la tariffa standard annua è pari ad Euro 30,00.
2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale si applica il canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, nel caso in cui la fattispecie si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella prevista dal comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Larciano la tariffa di base giornaliera è pari ad Euro 0,60.
3. Relativamente al canone mercatale di cui al Capo V del presente regolamento, le tariffe standard annuale e giornaliera sono stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge 160/2019. Per il Comune di Larciano sono rispettivamente pari a Euro 30,00 e a Euro 0,60.

Articolo 5 - Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione o autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al pagamento del canone.
2. Ai sensi della lettera e), comma 821, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista la presentazione della dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, per le seguenti fattispecie:
 - a) l'esposizione di locandine aventi ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari affisse all'interno dei negozi, purché visibili dall'esterno: è prevista la presentazione

della dichiarazione con contestuale versamento del canone entro il giorno precedente l'esposizione. E' facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

c) la diffusione di messaggi pubblicitari apposti su veicoli a uso pubblico o a uso privato: è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare la titolarità, marca e numero di targa del veicolo;

d) la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, relativamente all'attività svolta all'interno dei locali: è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. E' possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente allo spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari;

e) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di diffusione di messaggi pubblicitari se di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato. I medesimi cartelli, se di superficie fino a un metro quadrato, sono soggetti alla presentazione di dichiarazione con contestuale versamento del canone. Per i cartelli di superficie superiore a un metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione da richiedere secondo le modalità di cui al Regolamento per la disciplina degli Impianti pubblicitari.

f) la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione e al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Articolo 6 - Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi del comma 823, articolo 1 della Legge n. 160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario o l'occupazione in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. In caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso è effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali previsti dall'art. 1292 del Codice Civile in materia di solidarietà fra i condebitori.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone relativamente all'immobile amministrato.
5. Il canone mercatale previsto dal comma 837, articolo 1, Legge n. 160/2019 è dovuto ai

sensi del comma 838 della medesima legge dal titolare dall'atto di concessione del suolo pubblico o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

Articolo 7 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio atto individua il funzionario responsabile della gestione del Canone cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. In caso di gestione del Canone fra più servizi comunali, saranno individuati più funzionari, ciascuno per la tipologia di entrata di propria competenza.
3. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione del Canone è l'affidatario.

CAPO II – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 8 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 9 - Presupposto del Canone

1. Presupposto del Canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'applicazione del canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

3. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta la definizione dei seguenti mezzi pubblicitari:
- a) Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si presta e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche dell'insegna di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile

secondo definizioni precedenti;

i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ídonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 11 - Autorizzazioni

1. Le procedure per il rilascio delle Autorizzazione all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari sono quelle disciplinate dal Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli Impianti pubblicitari a cui si rimanda integralmente.

Articolo 12 - Obblighi del titolare dell'impianto

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
2. In particolare il soggetto titolare della Autorizzazione è tenuto all'osservanza degli obblighi specificati nell'art. 53 del Regolamento per la disciplina degli Impianti pubblicitari.
3. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Articolo 13 - Validità, rinnovo, disdetta e revoca dell'autorizzazione

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari ha validità triennale a decorrere dalla data di rilascio. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza, il titolare può chiederne il rinnovo alle stesse condizioni previste nel titolo originario. In questo caso la richiesta di rinnovo consentirà il mantenimento del manufatto fino alla conclusione del procedimento stesso. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata per la installazione di insegne d'esercizio e di targhe professionali mantiene la propria validità, purchè non intervengano variazioni soggettive o oggettive ovvero intervengano modifiche nei presupposti alla installazione contenuti nel relativo piano comunale. Alla richiesta di rinnovo si applicano le disposizione di cui all'art. 10-bis di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta dovrà essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento e senza corresponsione di alcun indennizzo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di

tutela della sicurezza stradale.

5. Alla revoca dell'autorizzazione deve seguire la rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare della stessa entro i successivi 30 (trenta) giorni.
6. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda integralmente a quanto disposto nel Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli Impianti pubblicitari.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione dall'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 90 giorni ovvero il mancato avvio, nel medesimo termine, della forma di diffusione del messaggio pubblicitario richiesta;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa contestazione con atto finalizzato alla riscossione dell'entrata.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata di quella originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 15 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito dal Comune con apposito provvedimento, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Soggetto obbligato alla rimozione è il titolare dell'autorizzazione. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con applicazione delle sanzioni e indennità previste per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.
3. Il proprietario dell'immobile, o il soggetto titolare dell'amministrazione dello stesso, rispondono della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone annuale versato o dovuto.
5. Nel caso di rimozione conseguente a revoca della concessione o dell'autorizzazione

effettuata dal Comune per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari soggiace alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
2. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di tali beni. Sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, realizzati in materiali e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli immobili e con l'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità fonica nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.
5. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda integralmente al Titolo IV del Regolamento per la disciplina degli Impianti pubblicitari.

Articolo 17 - Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il comune, nell'esercizio delle facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivamente esposto con applicazione delle sanzioni e indennità previste per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

Articolo 18 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. E' considerata abusiva la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in assenza della prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal comune, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 821, lett. g) della Legge n. 160/2019, pari al canone, si considera permanente la diffusione di messaggi

pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, da altro pubblico ufficiale o se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296/2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata i quali dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito degli oneri derivante dalla rimozione ai soggetti precedentemente individuati, previa contestazione.

Articolo 19 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, commi 817, 826 e 827 della Legge n. 160/2019, il Canone è applicato sulla base delle tariffe annua e giornaliera definite dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
- 4) Il Canone è determinato in base:
 - a) alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- 5) Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 6) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 7) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

- 8) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 9) Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 10) Per i mezzi di dimensione volumetrica il Canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 11) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 12) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 13) Per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare, o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
- 14) Per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo in cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
- 15) Al Canone determinato ai sensi del presente articolo si applicano le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 20 – Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:
 - a) per l'esposizione pubblicitaria con superficie fino a 1 metro quadrato non sono previste maggiorazioni rispetto alla tariffa di base;
 - b) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 10 per cento rispetto alla precedente;
 - c) per l'esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati, la tariffa è maggiorata di un ulteriore 50 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - d) per l'esposizione pubblicitaria che abbia superficie superiore a 8,5 metri quadrati la tariffa è maggiorata del 100 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - e) qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa di base è ridotta nella seguente misura:
 - a) al 50 per cento per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) al 50 per cento per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata in occasione

di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) al 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con particolari tipologie

1. Per le seguenti forme di diffusione dei messaggi pubblicitari la tariffa applicata è determinata annualmente dalla Giunta comunale:

a) diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di monitor a led, diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare;

b) per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 effettuata per proprio conto dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe;

c) per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora la pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista;

d) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

e) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con palloni frenati e simili, il canone è applicato in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma precedente;

f) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto un canone per ogni giorno o frazione, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata a mezzo di apparecchi fonici amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di diffusione del messaggio e per ciascun giorno o frazione di esso, un canone pari alla tariffa;

h) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione detti veicoli;

i) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa giornaliera riferita a ciascun metro quadrato e

per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni.

Articolo 23 - Diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con veicoli in genere

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto, rispettivamente, al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale e di produzione di beni o servizi ove sia effettuata l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, e dagli enti pubblici territoriali purché nell'ambito della propria circoscrizione;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne di esercizio di attività commerciali o produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Ai fini dell'esenzione dal Canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali o di altre autorità o accertata nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e artigianato.

Articolo 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione. In caso di esposizioni pubblicitarie effettuate per più annualità, per gli anni successivi al primo, il Canone va corrisposto entro il termine stabilito con Delibera di Giunta Comunale;
2. Nel caso di nuova autorizzazione, ovvero di rinnovo, il versamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto autorizzativo. Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il

Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e diffusi nell'esercizio di attività economiche, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione acquisita al protocollo generale del Comune.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per scritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. In caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 29 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il Canone di cui al comma 819, lettera b), dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, determinato in base alla tariffa standard giornaliera di cui al successivo comma 827 della medesima legge è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone per la diffusione del messaggio pubblicitario tramite pubbliche affissioni dei manifesti da applicare a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e multipli e per un periodo minimo di dieci giorni e multipli di cinque è individuato dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
3. Il canone per l'esposizione pubblicitaria tramite manifesti è maggiorato:
 - a) del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50 per cento per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100 per cento per richieste di affissioni di manifesti costituiti da oltre 12 fogli.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero

per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi il canone è altresì maggiorato del diritto di urgenza di € 25,82.

5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni effettuate in difformità alle commissioni richieste e per le quali non sono stati effettuati i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, oltre al pagamento del canone comunque dovuto, è applicata una indennità pari al canone e una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 – Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b) e c) del comma 1 il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. I manifesti beneficiano della riduzione anche se riportano indicazioni di sponsor commerciali, purché non eccedenti la superficie di 300 centimetri quadrati.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Versamento del canone per le pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 835 della Legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 34 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari in quanto compatibili.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata sulla quale risulti costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico.
2. Sono altresì disciplinate le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, per la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 36 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del Canone è l'occupazione, anche abusiva, finalizzata all'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune ovvero, di aree private sulle quale risulti costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di uso pubblico.

Articolo 37 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti,

manufatti o comunque di un'opera visibile e che si protraggono ininterrottamente per uno o più anni solari, sono definiti permanenti.

2. Le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'anno solare si definiscono temporanee.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni occasionali

1. Sono considerate occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di durata non superiore ad un'ora per piccoli lavori di riparazione o manutenzione;
 - b) le occupazioni per non più di 10 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sociali e assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o somministrazione di durata non superiore alle 24 ore;
 - c) l'occupazione temporanea non eccedente i 10 metri quadrati effettuata da artisti di strada, ivi compresi disegnatori, teatrini per burattini e marionette, non comportanti attività di vendita e somministrazione di durata non superiore alle 4 ore.

Articolo 39 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza di atto di concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero, dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera g) della Legge n. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 40 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via

permanente o temporanea, deve presentare all'ufficio Polizia Municipale richiesta volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 6 settembre 2010, n. 160.

2. La richiesta di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La richiesta di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La richiesta di concessione, redatta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dalla legge, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente installare.
6. È consentita l'occupazione prima del rilascio dell'atto di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la richiesta di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Polizia Municipale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 41 - Istruttoria della richiesta, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della richiesta di concessione all'occupazione permanente o temporanea di suolo, spazio od area pubblica, nonché ogni altra attività finalizzata alla determinazione del canone, così come il controllo e la verifica delle concessioni, spettano all'Ufficio Polizia Municipale.
2. Non si configura come occupazione di suolo pubblico l'autorizzazione rilasciata per particolari tipi di transito che, per motivi di sicurezza, richiedono il divieto o la limitazione del traffico veicolare, purché sia consentito il libero accesso pedonale all'area interessata senza il pagamento di biglietto.

3. Restano assoggettati al canone le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo svolgimento di manifestazioni per le quali sia necessario delimitare l'area interessata per motivi organizzativi e/o di sicurezza.
4. Fatto salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio Polizia Municipale provvedere al rilascio della concessione entro i termini stabiliti dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine è di trenta giorni.

Articolo 42 - Atto di concessione

1. L'atto di concessione acquista efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del titolo con contestuale pagamento del canone.
2. L'atto di concessione legittima il titolare unicamente all'occupazione del bene per l'uso in esso previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 1.
3. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del comune da parte del soggetto per pagamenti relativi al canone di occupazione, anche su altre aree.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone, se dovuto, la durata e la frequenza.
6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione dei lavori, opere e impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui all'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

Articolo 43 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) versamento del canone.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso dal cedente, previa presentazione della comunicazione di subingresso.

Articolo 44 - Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale.

2. La concessione permanente può essere volturata previa apposita istanza da presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato la concessione originaria.
3. Il Comune, in caso di accoglimento dell'istanza, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo. Non è previsto alcun rimborso del canone precedentemente versato.

Articolo 45 - Annullamento, revoca, decadenza ed estinzione della concessione

1. L'annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
2. Tutte le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse. La revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di nessuna indennità.
4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell'Ufficio Polizia Municipale con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse, il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.
6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
7. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dalla Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali, il Comune può sospendere la concessione fino ad un massimo di 15 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.
8. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento:
 - a) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o nel presente regolamento;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone dovuto nei termini previsti, previa contestazione con atto finalizzato alla riscossione dell'entrata;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o effettuazione in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti;
 - d) in caso di mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni

dalla data prevista nell'atto di concessione per l'occupazione permanente ed entro 5 (cinque) giorni in caso di occupazione temporanea.

9. La decadenza dalla concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo permesso, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo, soprasuolo o sottosuolo, come precedente l'occupazione. In caso non vi ottemperi, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
10. La decadenza dalla concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo, ovvero effettuate in difformità dall'atto di concessione rilasciato, a quelle abusive, con l'applicazione delle relative sanzioni previste nel presente regolamento.
11. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni permanenti hanno durata come indicata sull'atto di concessione, comunque non superiore a ventinove anni, e sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47 - Determinazione del canone per l'occupazione

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, commi 817, 826 e 827 della Legge n. 160/2019, il Canone è applicato sulla base delle tariffe annua e giornaliera definite dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
- 4) Relativamente al criterio di cui alla lettera a) del comma precedente la graduazione della tariffa avviene:
- Categoria 1: tariffa base;
- Categoria 2: 90% della tariffa base;
- 5) Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 6) Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 7) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 8) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 9) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 10) Il Canone per le occupazioni permanenti, quale obbligazione autonoma, è dovuto per ogni anno solare o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.
- 11) Il Canone per le occupazioni temporanee, quale obbligazione autonoma, è dovuto per il periodo per cui si protrae l'occupazione.
- 12) Le occupazioni sono assoggettate al canone annuo nella misura prevista indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 13) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone con commisurazione a giorno.

Articolo 48 - Riduzioni e agevolazioni

1. Al fine della determinazione del Canone le tariffe sono ridotte:
 - a) in base alla tipologia dell'occupazione:
 1. per le occupazioni del soprasuolo, permanenti e temporanee, espresse in metri quadrati o lineari del 75 per cento;
 2. per le occupazioni del sottosuolo permanenti espresse in metri quadrati o lineari del 75 per cento, per le occupazioni temporanee del 75 per cento. ;
 - b) in base alla durata dell'occupazione:
 1. per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni, del 20 per cento;
 2. per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente di durata uguale o superiore a trenta giorni, del 50 per cento;
 - c) in base all'attività esercitata dall'occupante:
 1. per le occupazioni temporanee effettuate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono prevalentemente prodotti di loro produzione del 50 per cento;
 2. per le occupazioni permanenti o temporanee realizzate nell'ambito dello spettacolo viaggiante con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti del 80 per cento;
 3. per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio di scavo, interro o comunque relative al suolo stradale, del 50 per cento;
 4. per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, dell'80 per cento;
 5. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applicano le riduzioni di cui alla precedente lettera b)
2. Le agevolazioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo non solo tra loro cumulabili.

Articolo 49 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari: occupazioni la cui superficie eccede i 1000 metri quadrati

1. Ai fini della determinazione del canone, per le occupazione di superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia di natura permanente, sia temporanea, il canone si calcola applicando una riduzione del 70%.

Articolo 50 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali come previste nel presente regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;
- h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino di misura complessivamente uguale o inferiore a 2 mq.;
- k) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- l) le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell'opera;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Articolo 51 - Versamento del canone

1. Il Canone per le occupazioni permanenti è corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il termine stabilito con Delibera di Giunta.
4. Per le occupazioni temporanee il Canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
6. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione.

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI

Articolo 52 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo contiene i principi e le disposizioni per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 53 - Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente regolamento, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 54 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il titolare dell'atto di concessione di suolo pubblico o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, è tenuto al versamento del Canone in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il Canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della determinazione del Canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte.
4. E', inoltre, tenuto al pagamento del canone l'operatore cui venga giornalmente assegnato il posteggio temporaneamente non occupato a causa dell'assenza del concessionario o che risulti libero (c.d. spuntista). Tale operatore può occupare il posteggio di cui sopra purché ne abbia titolo ai sensi di legge e secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti.
5. La concessione di suolo pubblico per posteggio ha natura personale.

Articolo 55 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate ai mercati, così come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera g), del presente regolamento, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti, e quindi soggette al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari.
3. Sono temporanee, e quindi soggette al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'annualità solare.
4. Le occupazioni abusive, così come definite nel relativo articolo del presente capo, sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti sono considerate temporanee. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dall'Ufficio Polizia Municipale.

Articolo 56 - Rilascio della concessione e della relativa autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione

amministrativa nei mercati e fiere si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica, nonché le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 57 - Criteri per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni, ancorchè effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
3. La tariffa di base annua e la tariffa di base giornaliera su cui applicare il Canone, sono quelle previste nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n. 160 del 2019.
4. La tariffa del canone è determinata tenendo conto degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale;
 - b) superficie dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) settore merceologico.
5. Relativamente al criterio di cui alla lettera a) del comma precedente la graduazione della tariffa avviene:

Categoria 1: tariffa base

Categoria 2: 85% della tariffa base
6. L'applicazione dei coefficienti di correzione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non può determinare incrementi superiori a quanto disposto al 25 per cento della tariffa di base, così come previsto dall'articolo 1, comma 843, della Legge n. 160/2019.
7. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
8. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
9. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di nove ore.
10. Qualora, in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico, la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore a nove ore, la tariffa è applicata frazionata per ore.
11. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
12. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 58 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza di atto di concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni realizzate:
 - a) in modo difforme rispetto alle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito verbale di accertamento. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestie contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 821, lettera g), della Legge n. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, presumendo temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 59 - Modalità e termini di versamento del canone

1. Il Canone è versato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o con le altre modalità previste dal medesimo codice, ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193/2016.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero, per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno il pagamento del canone è effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro la data stabilita con Delibera di Giunta.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori c.d. spuntisti, il pagamento del canone consente l'occupazione dello spazio adibito a mercato.

CAPO VI – ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Articolo 60 – Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari, ovvero il soggetto affidatario del

servizio di riscossione, provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie abusive.

2. In caso di violazioni relative all'obbligo di versamento del canone si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 821, lettera h) della Legge n. 160/2019.
3. Non si procede ad emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. L'omesso pagamento dell'atto finalizzato alla riscossione del canone nei termini previsti comporta la decadenza dalla concessione. L'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuati in regime di decadenza dal titolo saranno considerate abusive.

Articolo 61 - Indennità e sanzioni per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

1. In caso di occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive in virtù di quanto disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019, ovvero:
 - a) una indennità pari al canone;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo, non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ed un massimo, non superiore al doppio della stessa.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada.
3. Con il processo verbale di contestazione della violazione deve essere intimata la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. L'indennità e gli oneri per la rimozione e il ripristino dell'area abusivamente occupata sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti, il Comune potrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, nonché alla immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
6. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della strada.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano comunque l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che deve essere rimossa.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. Il Canone non versato, l'indennità e le sanzioni amministrative pecuniarie, ad eccezione di quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero potrà avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, ovvero con altro atto appositamente emesso sempre secondo le procedure previste dal comma 1.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica il Regolamento generale delle entrate.

Articolo 63 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento coincide con quella stabilita per legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 64 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno previa comunicazione scritta inoltrata all'Ufficio Servizi Finanziari.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 65 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate al giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 66 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativamente ad annualità pregresse.

3. Le tariffe relative al canone disciplinato dal presente regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.
5. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
6. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO 1

CATEGORIA 1°

VIA BELLINI
VIA CORSINI
VIA FERRUCCI
VIA LUACCHI
VIA MILLONI
VIA REPUBBLICA
VIA VOLTA
VIA VERDI
VIA LAMPORECCHIO
VIA AMENDOLA
VIA LARCIANO
VIA MAZZINI
VIA DONINZETTI
VIA ALIGHIERI
VIA ROMA
VIA COSTITUZIONE
VIA GARIBALDI
PIAZZA IV MARTIRI
VIA PUCCINI
VIA BUSSOLI
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA GIUSTI
VIA CAMPO SPORTIVO

CATEGORIA 2°

VIA CALORIA
VIA GIOBERTI
VIA MAREMMANA
VIA MONSUMMANESE
VIA VALLE
PIAZZA GIOLITTI
VIA CECINESE
VIA PUNTONI
VIA S.FRANCESCO
VIA CARRAIOLA
VIA PIANIZZOLI
VIA CIRI
VIA GHIANDA
VIA PESCAIA
VIA VECCHIA MILLONI
VIA S. CATERINA
VIA MARTIRI DEL PADULE
VIA S. LUCIA
VIA MORETTE
VIA S. BARONTANA
VIA CASE NUOVE
VIA S. GIUSEPPE
VIA PELLICO
VIA GEPPONI
VIA STRADELLA
VIA POZZUOLO
VIA BAGNOLO
VIA ANGIOLONI
VIA POPOLINO
VIA S.CECILIA
VIA MOLINI
VIA S. BIAGIO
VIA CASTELMARTINI
VIA BALZO
VIA SPINELLI
VIA CASE DI MONTE.